



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la l. 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, *“Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”*, e in particolare l'art. 2, che riconosce l'autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni dello stesso regolamento, disciplinano lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e la correlata attività di produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio;

VISTO l'art. 22-bis, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare:

- il comma 1, secondo cui *“gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di gradual processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo”*;
- il comma 2, secondo cui:
 - a) i suddetti processi di statizzazione *“sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508”*;
 - b) *“nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale*



Il Ministro dell'università e della ricerca

in servizio [...] presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio [...] alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

- *il comma 3, secondo cui “ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;*
- *il comma 4, secondo cui “nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1”;*

VISTO il d.m. 22 febbraio 2019, n. 121, adottato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante la disciplina del processo di statizzazione, ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, e in particolare:

- *l’art. 1, secondo cui le Istituzioni interessate presentano al Ministero apposita domanda di statizzazione con modalità telematiche definite dalla competente Direzione generale del Ministero;*
- *l’art. 2, commi 1-4, secondo cui la valutazione delle domande di statizzazione è effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Ministro, sulla base dei criteri indicati nei medesimi commi, la quale provvede, secondo quanto riportato al comma 3, altresì a proporre:*
 - a) *“gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione”;*
 - b) *“la dotazione organica delle Istituzioni da statizzare, nel rispetto dei criteri definiti con il DPCM adottato ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2, secondo periodo del Decreto Legge” n. 50/2017;*
- *l’art. 2, comma 5, secondo cui “la statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo. Al predetto decreto sono allegati lo Statuto, la convenzione di cui al comma 3, lettera a), e la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, lett. b)”;*

VISTI l’art. 33, comma 2-ter, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126, che, modificando l’art. 22-bis, comma 2, del d.l. n. 50 del 2017 (cit.), ha statuito che il processo di statizzazione “*deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021*”, nonché l’art. 1, comma 887, della l. 30 dicembre 2020, n. 178, che modificando parimenti il ridetto art. 22-bis, ha soppresso il predetto termine;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2019, come modificato da ultimo dal decreto del medesimo Ministro del 18 luglio 2022, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse rese a tal fine disponibili dall’art. 22-bis, comma 3, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50;

VISTA la nota ministeriale 27.06.2019, prot. 10637, emanata dal Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR, con cui sono state fornite le indicazioni operative per



Il Ministro dell'università e della ricerca

la presentazione delle istanze di statizzazione, in modalità telematica, da parte degli Istituti musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti;

VISTE le istanze presentate, in relazione alla citata nota prot. 10637/2019, tra le quali è compresa anche quella dell'Istituto Superiore di Studi Musicali non statale "Giuseppe Verdi" con sede a Ravenna;

VISTO il d.m. 29 gennaio 2020, n. 27, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze di statizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2, co. 1, del d.m. MIUR-MEF 22 febbraio 2019, n. 121;

VISTO il d.P.C.M. 9 settembre 2021 (pubblicato su G.U, n. 258 del 28 settembre 2021), con il quale, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, del d.l. n. 50/2017, sono stati definiti i criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

CONSIDERATO che la Commissione, a seguito dell'adozione del citato d.P.C.M., ha ultimato le valutazioni delle istanze di statizzazione, proponendo le dotazioni organiche e gli schemi di convenzione per ciascuna Istituzione;

CONSIDERATO che la valutazione dell'istanza presentata dall'Istituto superiore di Studi Musicali non statale "Giuseppe Verdi", con sede a Ravenna, ha avuto esito positivo;

VISTA la tabella relativa alla dotazione organica dell'Istituzione statizzanda contenuta nel verbale n. 14 del 9 novembre 2021 della Commissione, di cui si allega il relativo estratto;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 28 luglio 2022 dal medesimo Istituto non statale, dal Comune di Ravenna e dal Ministero dell'università e della ricerca, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;

VISTO lo Statuto approvato con d.D.G. 29 settembre 2022, n. 1489, previa acquisizione del concerto, ex art. 14, co. 3, del d.P.R. n. 132/2003, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, nonché dell'art. 2, comma 5, del d.m. 22 febbraio 2019, n. 121, la statizzazione del predetto Istituto non statale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e di allegare allo stesso lo Statuto (allegato 1), la convenzione ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione (allegato 2) e la tabella relativa alla dotazione organica (allegato 3);



Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETA

Art. 1

(Statizzazione dell'Istituto non statale)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta la statizzazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali non statale "Giuseppe Verdi" con sede a Ravenna, nel seguito "Istituto non statale", a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Ai sensi dello Statuto allegato al presente decreto (allegato 1), l'Istituzione statizzata di cui al comma 1 è denominata Conservatorio statale "Giuseppe Verdi" con sede a Ravenna, nel seguito "Conservatorio".
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il Conservatorio subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Istituto non statale, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.
4. Ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, il Comune di Ravenna continua ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fa carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, secondo quanto indicato nella convenzione di cui all'allegato 2 al presente decreto, che riporta, altresì, gli eventuali ulteriori impegni connessi alla statizzazione.
5. Il Conservatorio svolge la propria attività anche attraverso gli accordi federativi con l'Accademia di belle arti non statale di Ravenna, oggetto anch'essa dei provvedimenti di statizzazione, secondo gli impegni assunti dall'Istituto non statale richiamati nella convenzione di cui all'allegato 2.

Art. 2

(Personale)

1. È approvata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del d.P.C.M. 9 settembre 2021, la dotazione organica del Conservatorio, riportata nella tabella di cui all'allegato 3 al presente decreto. Le successive variazioni della dotazione organica sono adottate secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 7 del d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
2. L'Istituto non statale provvede ad attuare e a completare entro il 31 dicembre 2022, e comunque non oltre 90 giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, le procedure per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale previsto nella dotazione organica di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal d.P.C.M. 9 settembre 2021.
3. Il predetto personale, a seguito di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito dei profili professionali previsti per la Sezione AFAM dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Istruzione e ricerca", è inquadrato nei ruoli dello Stato a decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1.
4. Le vigenti graduatorie relative ai diversi profili professionali di cui al comma 3 restano in vigore per l'utilizzo e la durata previsti nei relativi bandi di concorso, fatta salva l'eventuale priorità attribuita dalla legge a specifiche graduatorie o elenchi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 4 *quater*, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla l. 29 giugno 2022, n. 76.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art.3

(Offerta formativa e studenti)

1. A decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1, i provvedimenti ministeriali con i quali sono stati approvati il regolamento didattico e gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Istituto non statale, con le connesse autorizzazioni ministeriali al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, devono intendersi riferiti al Conservatorio. Sono, conseguentemente, aggiornate le banche dati ministeriali relative all'offerta formativa del Conservatorio.
2. Gli studenti iscritti all'Istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, transitano nel Conservatorio nel rispetto degli studi già compiuti e acquisiscono il relativo titolo di studio presso il Conservatorio. A decorrere dall'a.a. 2022/2023 per gli studenti iscritti trovano applicazione le norme di esonero dal contributo onnicomprensivo di cui all'art. 1, commi 252-267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), con la conseguente erogazione dal 2023 delle risorse a tal fine destinate dalla legge a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.

Art. 4

(Trasferimenti ministeriali)

1. Per l'anno 2022 continuano ad essere assegnate all'Istituto non statale le risorse del fondo di cui all'art. 22-bis commi 3 e 4, del d.l. n. 50/2017 e di cui all'art. 19, commi 4 e 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, secondo i criteri stabiliti dagli appositi decreti attuativi delle predette disposizioni.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) Decreto MEF 2 aprile 2019, come modificato da ultimo dal Decreto MEF 18 luglio 2022, a decorrere dall'anno 2023 le risorse ministeriali, al netto delle risorse trasferite sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero relativi alle competenze fisse e accessorie del personale transitato nei ruoli dello Stato, sono assegnate al Conservatorio utilizzando gli stessi criteri di riparto previsti per i Conservatori statali.

Art. 5

(Valutazione)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del d.m. MIUR-MEF n. 121/2019, entro il primo triennio di attività del Conservatorio (2023-2025), su richiesta del Ministero, l'ANVUR effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lett. 1), della l. n. 508/1999, una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale in relazione all'ampiezza dell'offerta formativa e degli studenti iscritti, anche con riferimento alla realizzazione degli accordi federativi di cui all'art. 1 comma 5, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di istituzioni statali con offerta formativa analoga.
2. L'esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti ovvero procedere con decreto del Ministro alla trasformazione dell'Istituzione in sede distaccata di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, dispone la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso il Conservatorio.
3. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 1, le successive valutazioni sono svolte secondo le stesse modalità e procedure previste per le altre Istituzioni statali.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 6

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Gli organi, costituiti ai sensi del DPR 132/2003, in carica presso l'Istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, portano a termine il loro mandato presso il Conservatorio.
2. Entro i medesimi termini di cui all'art. 2, comma 2, il Ministero provvede in ordine alla approvazione del regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 14 del d.P.R. 28 febbraio 2003, n 132. Entro lo stesso termine l'Istituto non statale provvede all'eventuale aggiornamento dei propri regolamenti interni alle disposizioni previste per le istituzioni statali.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL MINISTRO

Prof.ssa Maria Cristina Messa



Firmato digitalmente da
MESSA MARIA CRISTINA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

ALLEGATO “R”
d.D.G. n. 1489/2022

CONSERVATORIO DI MUSICA
“GIUSEPPE VERDI”
RAVENNA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 — Natura e ruolo dell'Istituzione

1. Il Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Ravenna, di seguito denominato Conservatorio, è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale e svolge correlata attività di produzione ai sensi della legge 508/99 art. 2 comma 4.
2. Il Conservatorio è dotato di personalità giuridica
3. L'Istituto persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale docente ai quali garantisce la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti nel presente Statuto
4. A norma della Costituzione e nei limiti fissati dalla legge, il Conservatorio gode di autonomia regolamentare, organizzativa, finanziaria e gestionale secondo quanto disposto dal presente Statuto

Art. 2 — Finalità dell'Istituzione

1. Il Conservatorio è sede primaria della alta formazione musicale, della correlata produzione musicale e della ricerca scientifica in ambito musicale e opera per incentivarne lo sviluppo.
2. Il Conservatorio opera per la diffusione della pratica musicale nelle diverse fasce di età, dai giovanissimi agli adulti, organizzando attività formative in proprio e in collaborazione con istituzioni scolastiche pubbliche e private, enti di formazione, enti di produzione musicale, associazioni culturali, con particolare attenzione a quelle operanti sul territorio, nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art.2, comma 7 e comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
3. Il Conservatorio promuove la diffusione della cultura musicale sul territorio attraverso manifestazioni culturali e concertistiche realizzate in proprio e in collaborazione con altri istituti musicali italiani e stranieri, università ed istituzioni culturali, con particolare attenzione a quelle operanti sul territorio.

Art. 3 — Criteri guida

1. Il Conservatorio assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attività i principi di efficienza e di efficacia, assicurando, mediante gli strumenti di verifica previsti e disciplinati nel presente Statuto, la qualità e l'economicità dei risultati.

Art. 4 — Diritto allo Studio

1. Il Conservatorio, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia di diritto agli studi universitari organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio.
2. Il Conservatorio concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla compiuta partecipazione alle attività accademiche.

Art. 5 - Libertà di Insegnamento

1. Il Conservatorio garantisce la libertà di insegnamento ai singoli docenti nonché autonomia alle strutture didattiche.

Art. 6 – Libertà di ricerca

1. Il Conservatorio garantisce ai singoli docenti autonomia nella organizzazione della ricerca, sia per quanto attiene ai temi della ricerca, sia per quanto attiene ai metodi.

ART. 7 – Principi di attività amministrativa

1. Il Conservatorio uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza.

2. A tal fine garantisce la pubblicità degli atti e riconosce il diritto di accesso nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

3. Cura la formazione del personale tecnico-amministrativo a garanzia del buon andamento dell'amministrazione del Conservatorio.

Art. 8 Rapporti sindacali

1. Il Conservatorio, quale comunità di lavoro riconosce nel rapporto con le Organizzazioni sindacali un efficace contributo al buon andamento della propria organizzazione.

Art. 9 Pari opportunità

1. Il Conservatorio garantisce la parità di condizioni di studio e di lavoro.

2. A tal fine interviene per rimuovere, mediante opportune azioni positive, le Situazioni di svantaggio che ne impediscono la piena realizzazione

Art. 10 Collaborazioni

1. Il Conservatorio promuove la collaborazione con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, scuole primarie e secondarie, istituzioni pubbliche e private, assumendola come essenziale ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunità in cui opera.

TITOLO II

FONTI NORMATIVE

Art. 11— Statuto

1. Il presente Statuto, adottato ai sensi del DPR 28 febbraio 2003 n. 132, disciplina l'ordinamento e l'organizzazione del Conservatorio, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale vigente.

2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio accademico.

3. Il Consiglio accademico può sottoporre al Consiglio di amministrazione la proposta di modifica dello Statuto. 1/3 del personale dipendente del Conservatorio può, altresì, sottoporre proposta di modifica.

4. Le modifiche dello Statuto sono emanate dal Presidente con proprio decreto.

5. Lo Statuto ed eventuali sue modifiche vengono inviati al Ministero dell'Università e della Ricerca, per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica

Art. 12 — Autonomia regolamentare

1. Il Conservatorio nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali

Art. 13 — Regolamento generale del Conservatorio

1. Il regolamento generale del Conservatorio detta, nel rispetto dei regolamenti di cui agli artt. 14, 15 e 32, comma 1, del presente Statuto, detta i principi e le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'istituto. In particolare il Regolamento generale del Conservatorio fissa:

- a) Le modalità per l'elezione degli Organi di ogni ordine e grado, nonché quelle per l'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali;
- b) Le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;
- c) Le norme per l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo di valutazione previsto dal presente Statuto.

2. Il Regolamento generale del Conservatorio è adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico.

Art. 14 — Regolamento didattico

1. Il Regolamento didattico di Istituto disciplina l'ordinamento degli studi in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99.

2. Il Regolamento didattico di Istituto è deliberato, 'dal Consiglio Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti

3. Il Regolamento, dopo la fase di controllo ministeriale, è emanato con decreto del Presidente.

Art. 15 — Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge 508/99, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio.

2. Il Regolamento è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

3. Il Regolamento è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica

Art. 16 — Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi

1. Il Conservatorio in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n.241, adotta il regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.
2. Tale regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è emanato con decreto del Presidente.

Art. 17 — Regolamento degli studenti

1. Il Conservatorio adotta il Regolamento degli studenti, ai sensi del DPR n. 132/03.
2. Il Regolamento è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d) del DPR n. 132/03.
3. Il Regolamento degli studenti è emanato dal Presidente.

TITOLO III

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 18 — Autonomia finanziaria e contabile del Conservatorio

1. Il Conservatorio ha autonomia finanziaria e contabile anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi
2. I criteri per la gestione finanziaria e contabile sono stabiliti dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, in modo da assicurare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dei centri di spesa.

Art. 19 — Risorse

1. Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite da trasferimenti dello Stato, di Enti territoriali, di altri Enti pubblici e di privati e da entrate proprie

TITOLO IV

ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 20 — Il Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale del Conservatorio, salvo che per le collaborazioni e le attività conto terzi- che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. La rappresentanza legale per questo tipo di collaborazioni e attività spetta al Direttore.
2. Il presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
3. Il Presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti in possesso di alta qualificazione manageriale e professionale nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
4. Il Presidente rappresenta in giudizio il Conservatorio, per quanto di competenza
5. Il Presidente dura in carica tre anni accademici e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.

Art. 21 — Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico del Conservatorio e ne ha la rappresentanza legale, per quanto di competenza, in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. Convoca e presiede il Consiglio Accademico.

2. Il Direttore esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 55bis, comma 1, del Decreto Legislativo 165/2001, nei confronti del personale docente ed amministrativo del Conservatorio.

3. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

4. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio del Conservatorio.

5. Il Direttore è eletto dai docenti di prima e seconda fascia, tra i docenti di prima fascia di ruolo, anche di altre Istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lettera a) della legge 508/99.

Fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti nel presente Statuto con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali, come appresso specificato:

a) possesso di un'anzianità di ruolo di almeno 5 anni;

b) possesso di un diploma conseguito presso un Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato o di un diploma accademico o di una laurea;

c) esperienza professionale di direzione o gestione o coordinamento in ambiti connessi all'attività del Conservatorio o anche acquisita in ambiti multidisciplinari ed internazionali e che comunque presenti i requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art.2 c7 lett. a della Legge n. 508/1999.

Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore ai sensi dell'art. 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.

6. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può essere riconfermato, consecutivamente una sola volta.

7. Il Direttore nomina fra i professori di ruolo un Vice-Direttore, che in caso di assenza o impedimento lo sostituisce nelle funzioni del suo ufficio che non li siano espressamente riservate.

Art. 22 — Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio. In particolare:

a) delibera, sentito il Consiglio accademico, lo Statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;

b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, la programmazione della gestione economica del Conservatorio;

c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;

d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche, di produzione e di ricerca, nonché del personale non docente;

La definizione dell'organico del personale docente e del personale non docente è approvata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze

e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica (D.P.R. 132 art. 7 c. 7);

e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio Immobiliare e mobiliare del Conservatorio, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche, di produzione e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico;

f) Nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente;

2. Il Consiglio di Amministrazione esercita, altresì, tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'Ordinamento dell'Alta formazione artistica e musicale, nonché dal presente Statuto e dalla normativa regolamentare.

3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) Il Presidente;

b) Il Direttore;

c) Un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal Consiglio accademico;

d) Uno studente designato dalla Consulta degli studenti;

e) Un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto tra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati

f) Ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, che integrano il Consiglio di amministrazione, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro

4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3 dell'art. 7 del DPR 132/2.003, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo

5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i rappresentanti delle varie componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi, e, in via straordinaria, ogni volta in cui il Presidente lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno 2/5 dei componenti

7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore amministrativo, con voto consultivo.

Art. 23 — Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, di produzione e di ricerca del Conservatorio. Promuove la cooperazione con altre Istituzioni appartenenti all'Alta formazione artistica e musicale, con Università, scuole pubbliche e private, enti di produzione, Centri culturali e di ricerca. Assicura il costante collegamento con le Istituzioni e le forze sociali e produttive. Il Consiglio Accademico è costituito con decreto del Presidente ed è composto da:

a) il Direttore, che lo presiede;

b) sei docenti di ruolo da almeno 5 anni, in rappresentanza delle aree disciplinari presenti nel Conservatorio, così come saranno definite dal Regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge n. 508/99. Fino all'approvazione del predetto Regolamento, le aree disciplinari sono così determinate:

- strumenti a fiato (clarinetto, corno, fagotto, flauto, oboe, tromba, trombone);

- strumenti a tastiera e percussione (pianoforte principale, pianoforte complementare); -

strumenti ad arco e a corda (violino, viola, violoncello);

- teoria e storia della musica (teoria e solfeggio, cultura musicale generale, storia della musica, bibliotecario); - musica d'insieme (musica d'insieme per fiati, esercitazioni orchestrali, esercitazioni corali).

L'elettorato attivo è costituito dai docenti di ruolo, dai titolari di supplenza annuale. L'elettorato passivo spetta ai soli docenti di ruolo titolari di insegnamenti ricompresi nelle aree disciplinari. Per ciascuna area disciplinare è eletto almeno un rappresentante. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento di Istituto.

c) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.

2. Spetta in particolare al Consiglio Accademico

a) Determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento e valutando e coordinando le proposte elaborate dal Collegio dei Professori;

b) Assicurare il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);

c) Definire le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;

d) Esercitare ogni altra funzione non espressamente demandata dal D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 al Consiglio di Amministrazione;

e) Esercitare le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 508/99.

Deliberare, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99 il Regolamento didattico di Istituto e il Regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti

f) Determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento e valutando e coordinando le proposte elaborate dal Collegio dei Professori;

g) Assicurare il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);

h) Definire le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;

i) Esercitare ogni altra funzione non espressamente demandata dal D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 al Consiglio di Amministrazione;

j) Esercitare le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 508/99.

k) Deliberare, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99 il Regolamento didattico di Istituto e il Regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti

3. Il Consiglio accademico dura in carica tre anni e i rappresentanti delle varie componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Art. 24 — Revisori dei conti

1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 è effettuato da due Revisori dei conti, nominati con decreto del Ministero dell'università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

2. I revisori dei conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed espletano i controlli previsti dalla legge.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni decorrenti dalla data del Decreto Ministeriale di nomina e non possono essere confermati più di una volta.

Art. 25 — Nucleo di Valutazione

1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
2. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica tre anni e possono essere nominati per un altro triennio.
3. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo del Conservatorio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento del Conservatorio sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); la relazione è trasmessa oltre che al Ministero dell'Università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, entro il 31 marzo di ogni anno
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b
4. Il Conservatorio assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 26 — Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i Docenti in servizio presso il Conservatorio. Al Collegio dei Professori compete:
 - a. svolgere funzione di supporto alle attività del Consiglio Accademico;
 - b. esprimere parere sulle modifiche allo Statuto, sul Regolamento generale del Conservatorio e sul regolamento didattico di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99.

Art. 27 — Consulta degli studenti

1. La Consulta degli Studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.
2. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli Istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli Istituti fino a mille, di sette per gli Istituti fino a millecinquecento, di nove per gli Istituti fino a duemila, di undici per gli Istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico.
3. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

TITOLO V

ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 28 — Titoli di studio

1. Il Conservatorio istituisce e attiva corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo musicale, nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art.2, comma 7 e comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. Il Conservatorio organizza l'attività didattica necessaria al conseguimento dei titoli di Diploma accademico di primo livello, Diploma accademico specialistico di secondo livello, Diploma accademico di formazione alla ricerca, secondo l'ordinamento degli studi determinato dal Regolamento Didattico del Conservatorio, in conformità al regolamento didattico di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h della legge 508/99.

Art. 29 — Collaborazioni

1. Per il perseguimento dei propri obiettivi didattici, il Conservatorio promuove ogni forma di collaborazione con istituzioni di alta formazione artistica e musicale e università italiane e straniere, scuole primarie e secondarie, istituzioni private, incentivando lo scambio di docenti e studenti
2. In conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99 promuove, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile collaborazione con soggetti pubblici e privati. In particolare, favorisce lo svolgimento di tirocini pratici e di cicli di conferenze, seminari, esercitazioni. Promuove il finanziamento di borse di studio per ogni forma di attività didattica nonché di borse di formazione alla ricerca e post-formazione alla ricerca anche riservate a studenti stranieri. Tali attività devono, comunque, essere svolte sotto la responsabilità di personale accademico o universitario
3. Il Conservatorio assicura, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Istituto, la pubblicità delle diverse forme di collaborazione e dei relativi risultati.

TITOLO VI

STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA PRODUZIONE E RICERCA

Art. 30 — Biblioteca

1. La Biblioteca del Conservatorio provvede a conservare, a incrementare e a rendere fruibile il patrimonio documentario e museale, su qualsiasi supporto, in correlazione sia all'attività didattica, di ricerca e di produzione del Conservatorio sia alla sua funzione di biblioteca musicale del territorio.
2. La Biblioteca è dotata dal Consiglio di Amministrazione di locali, personale e risorse finanziarie proporzionali al patrimonio posseduto, all'utenza, ai servizi e alle funzioni previste.
3. Alla Biblioteca è preposto un bibliotecario o un collaboratore di biblioteca.
4. Per quanto attiene la funzione di supporto all'attività didattica e di ricerca, il bibliotecario può essere coadiuvato da una Commissione, composta da docenti, da studenti e dall'amministrazione.
5. Il funzionamento della Biblioteca è disciplinato da un Regolamento interno, redatto dal bibliotecario, adottato con decreto del Presidente, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio accademico e il Direttore amministrativo.
6. La Biblioteca opera nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale del Ministero per i beni e le attività culturali e dei sistemi bibliotecari locali, partecipando alla cooperazione internazionale.

TITOLO VII

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 31 — Contratti e convenzioni

1. Il Conservatorio nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, può stabilire rapporti di produzione, ricerca o di alta formazione artistica e musicale e professionale con Enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte, nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art.2, comma 7 e comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, consulenze ed altre forme di cooperazione tecnica e scientifica, al netto delle spese, deve essere riservata alla produzione e alla ricerca, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

TITOLO VIII

UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 32 — Principi e criteri direttivi

1. Con regolamento deliberato dall'attuale organo di gestione e approvato dal Ministero ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 132/03, è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile del Conservatorio;
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile del Conservatorio;
3. Il Conservatorio conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicità, funzionalità e imparzialità di gestione valorizzando la professionalità e responsabilità del personale tecnico amministrativo. Garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa
4. Intrattiene corrette relazioni con le rappresentanze dei lavoratori
5. Il modello organizzativo del Conservatorio si uniforma a criteri di organizzazione funzionale

Art. 33 — Incarico e attribuzioni del Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli Uffici e dei Servizi amministrativi e contabili del Conservatorio. Cura, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa del Conservatorio, fatte salve le competenze attribuite dalla legge o dal presente Statuto agli organi di governo e alle strutture didattiche o di produzione o di ricerca.
2. Il Direttore Amministrativo in particolare:
 - a) cura l'acquisizione delle entrate del bilancio;
 - b) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché della imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;
 - c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo del Conservatorio, i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
 - d) è altresì responsabile delle attività svolte dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere;
 - e) indirizza, coordina e controlla l'attività del personale tecnico-amministrativo;
 - f) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;

- g) chiede pareri anche agli organi di altre amministrazioni in ordine a questioni relative al personale tecnico amministrativo;
3. L'attività di direzione amministrativa non si estende alla gestione della didattica, della produzione e della ricerca.

TITOLO IX DISPOSIZIONI, PROCEDURE E NORME FINALI

Art. 34 — Funzionamento degli Organi

1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa o statutaria, il Regolamento generale di Istituto e i regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli Organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:
- a) il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il mandato, l'Organo amministrativo già in carica esercita, in regime di prorogatio, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti indifferibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni;
 - b) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato. La disposizione non si applica ai componenti di nomina ministeriale ed ai componenti di diritto
 - c) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi

Art. 35 — Acquisizione di pareri

1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni regolamentari.
2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere
- .

Art. 36 — Incompatibilità

1. I componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione non possono anche essere membri del Consiglio Accademico
2. La carica di consigliere di amministrazione e di componente del Consiglio Accademico è incompatibile con la carica di rappresentante RSU.



Ministero dell'Università e della Ricerca

CONVENZIONE DI CUI AL D.M. MIUR – MEF n. 121 del 22 febbraio 2019

tra

Il **Comune di Ravenna** (di seguito denominato COMUNE) con sede in Ravenna, Piazza del Popolo n. 1, nella persona del Dirigente del Servizio Politiche per l'Università e Formazione Superiore, dott. Massimiliano Morelli;

L'Istituto superiore di studi musicali "**Giuseppe Verdi**" (di seguito denominato ISTITUTO), con sede in Ravenna, Via di Roma n. 33, nella persona del Presidente, Ing. Adriano Maestri;

e

IL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore (di seguito denominato "MINISTERO"), con sede in Roma, Largo Antonio Ruberti n. 1, nella persona di Direttrice Generale, dott.ssa Marcella Gargano;

premessato che

- la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma del sistema dell'alta formazione artistica e musicale, all'art. 2, comma 7, disciplina le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati (ora istituti superiori di studi musicali non statali);
- il decreto legge 24 Aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 (di seguito decreto legge), all'art. 22 bis, ha previsto l'attuazione di processi di statizzazione e di razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali, da disciplinare con appositi decreti MIUR-MEF;
- in relazione a quanto previsto dal decreto legge, gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle Istituzioni, previa convenzione da stipulare tra ciascun ente e il Ministero;
- i processi di statizzazione sono stati disciplinati con il decreto MIUR-MEF n. 121 del 22 febbraio 2019 il quale ha previsto, in particolare, che:
 - a) le istanze di statizzazione sono presentate dalle Istituzioni con modalità telematiche secondo le indicazioni fornite dalla competente Direzione generale;
 - b) le istanze di statizzazione contengono le dichiarazioni d'impegno da parte degli enti locali a continuare ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili utilizzati dalle Istituzioni per lo svolgimento delle attività istituzionali alla data del 24 giugno 2017 ovvero alla data del 21 febbraio 2019, nonché a farsi carico delle situazioni debitorie dell'Istituzione, contratte dalla stessa o dall'ente locale per conto dell'Istituzione, alla data della domanda di statizzazione, e fatto salvo



Ministero dell'Università e della Ricerca

che, qualora nel corso dell'istruttoria emergessero debiti non indicati nella documentazione allegata all'istanza, ovvero contratti successivamente alla data di presentazione della domanda di statizzazione e di cui gli enti locali non siano disponibili a farsi carico, l'Istituzione, compatibilmente con le risorse disponibili, sarà accorpata ad altre Istituzioni statali o in fase di statizzazione, ovvero soppressa assicurando il mantenimento dei posti del personale docente assunto a tempo indeterminato in servizio alla data del 24 giugno 2017;

- c) la valutazione delle istanze di statizzazione è effettuata da una apposita Commissione nominata sulla base dei criteri indicati nel medesimo decreto. La Commissione provvede, fra l'altro, a proporre gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero dell'Università e della Ricerca, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;
 - d) la predetta convenzione deve essere allegata al decreto del Ministro con il quale viene disposta la statizzazione dell'ISTITUTO;
- il MINISTERO con nota n. 10637 del 27 giugno 2019 ha fornito indicazioni operative per la presentazione, con procedura informatica delle istanze di statizzazione;
 - l'ISTITUTO ha presentato istanza di statizzazione nei termini indicati dalla sopraindicata nota n. 10637/2019 allegando, altresì, gli impegni assunti dagli enti locali interessati;
 - nell'istanza di statizzazione non sono stati dichiarati debiti in capo all'ISTITUTO di cui l'ente locale dovesse farsi carico ai sensi all'art. 1, comma 2, lett. i.2) del D.I. 121 del 2019;
 - con nota del 23 settembre 2019, il COMUNE ha confermato l'impegno, di cui alla delibera n. 145 del 17 settembre 2019, a continuare ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili utilizzati dall'ISTITUTO per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art. 1, comma 2, lett. i.1);
 - con nota del 25 settembre 2019, il COMUNE ha confermato l'impegno, di cui alla delibera n. 145 del 17 settembre 2019, di erogare, in favore dell'Istituzione, un finanziamento per il sostegno dei costi di funzionamento e di gestione degli spazi pari a euro 544.500 per l'anno 2019 ed un contributo annuo minimo di euro 50.000 dall'anno 2020 e successivamente alla statizzazione dell'ISTITUTO;
 - con decreto ministeriale n. 27 del 29 Gennaio 2020, è stata nominata la Commissione per la valutazione delle istanze di statizzazione;
 - con DPCM 9 settembre 2021 (pubblicato su G.U. 258 del 28 ottobre 2021) sono stati definiti i criteri per la definizione delle dotazioni organiche delle Istituzioni;
 - la Commissione ha valutato positivamente l'istanza di statizzazione presentata dall'ISTITUTO e ha, conseguentemente, proposto lo schema di convenzione, il quale, una volta sottoscritto, sarà allegato al provvedimento di statizzazione dell'ISTITUTO;



Ministero dell'Università e della Ricerca

- l'ISTITUTO ha provveduto alla verifica delle eventuali situazioni debitorie emerse successivamente all'istanza di statizzazione e fino al provvedimento di statizzazione, a seguito della quale è emerso che non sussiste alcuna situazione debitoria;
- con delibera della giunta comunale n. 286 del 21 giugno 2022, il COMUNE ha provveduto a confermare gli impegni contenuti nell'istanza di statizzazione;
- il d.lgs. n. 165 del 2001 (recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), dispone, all'art. 4, comma 2, che "[...] 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. [...]");
- l'art. 1, comma 3, del dPCM 30 settembre 2020, n. 164 (recante il "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca") dispone che "[...] 3. Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonché ogni altra funzione a esse connessa attribuita al Ministero. Esse provvedono, altresì, nelle materie di rispettiva competenza, [...] a stipulare accordi e convenzioni [...]";

tutto ciò considerato

tra le parti si conviene quanto segue:

Art. 1 (FINALITÀ DELLA CONVENZIONE)

Per quanto riportato nelle premesse, la presente è finalizzata a formalizzare gli impegni contenuti nell'istanza di statizzazione dell'ISTITUTO.

Art. 2 (COMUNE)

Il COMUNE si impegna a:

- a) confermare e continuare ad assicurare l'uso gratuito dell'immobile di propria proprietà, sito in Ravenna, Via di Roma n. 33-35, per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituzione statizzata per la durata di 99 anni, con rinnovo automatico;
- b) assicurare, inoltre, l'uso gratuito, dell'immobile, sito in Ravenna, Via Garattoni angolo Via d'Azeglio, all'ISTITUTO, per lo svolgimento delle attività istituzionali della stessa, per la durata del contratto di locazione in carico al Comune e in essere con Monte dei



Ministero dell'Università e della Ricerca

Paschi di Siena SPA, dando atto che gli spazi saranno condivisi con l'Accademia di Belle Arti di Ravenna, sulla base di quanto previsto nel progetto di federazione;

- c) mettere a disposizione analoghi edifici e spazi adeguati allo svolgimento delle finalità istituzionali, in caso di sopravvenuti e motivati impedimenti di carattere oggettivo all'utilizzo degli immobili sopraindicati, con riferimento sia a quelli in proprietà che a quelli con contratto di locazione per analoga durata di 99 anni con rinnovo automatico;
- d) mettere a disposizione, anche in modalità transitoria e non esclusiva, compatibilmente con le esigenze di fruizione del Comune nonché con le relative disponibilità di bilancio, ulteriori eventuali spazi di proprietà per finalità istituzionali quali eventi culturali e attività di produzione musicale concordati con il Comune;
- e) cedere in proprietà i beni mobili e strumentali in dotazione all'Istituzione statizzata, secondo apposito inventario sottoscritto con l'ISTITUTO;
- f) assicurare all'ISTITUTO l'uso gratuito e perpetuo del patrimonio storico-artistico, librario e documentale, secondo apposito inventario, con vincolo di destinazione e permanenza del patrimonio all'interno della città di Ravenna; l'ISTITUTO deve garantire la gestione, valorizzazione, conservazione, consultazione, manutenzione ed eventuale restauro del patrimonio, compresa la possibilità di concederlo in prestito temporaneo anche al di fuori della città di Ravenna;
- g) farsi carico di eventuali situazioni debitorie dell'ISTITUTO che dovessero sopravvenire e riferibili al periodo antecedente la statizzazione;
- h) erogare all'Istituzione statizzata un contributo minimo per il sostegno dei costi di funzionamento e di gestione degli spazi pari a euro 50.000 annui.

Art. 3 (ISTITUTO)

L'ISTITUTO si impegna ad adottare tutti i provvedimenti di propria competenza necessari alla attuazione della presente convenzione e del successivo provvedimento di statizzazione, ad attuare le procedure di reclutamento del personale previsto nella propria dotazione organica, secondo i criteri indicati nel DPCM 9 settembre 2021, nonché a mantenere gli impegni di cui alla federazione, contratti con l'ABA di Ravenna, così come riportati nel progetto di statizzazione, tenuto conto della normativa vigente.

Art. 4 (MINISTERO)

Il MINISTERO provvede, a seguito della statizzazione, a sostenere gli oneri per le spese del personale rientrante nella dotazione organica, ad assegnare le restanti risorse destinate alle Istituzioni AFAM statali e ad effettuare il monitoraggio degli impegni contenuti nella presente convenzione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Art. 5 (DISPOSIZIONI FINALI)

La presente convenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DM MIUR-MEF 121/2019, viene allegata al provvedimento di statizzazione e regola i rapporti, attuali e futuri, tra le parti concernenti la statizzazione dell'ISTITUTO.

COMUNE di RAVENNA
IL DIRIGENTE
del Servizio Politiche per l'Università e
Formazione Superiore
dott. Massimiliano Morelli

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI
MUSICALI
"Giuseppe Verdi"
IL PRESIDENTE
ing. Adriano Maestri



MASSIMILIANO
MORELLI
COMUNE DI
RAVENNA
20.07.2022
08:57:22 UTC



MAESTRI
ADRIANO
20.07.2022
08:13:51
GMT+00:00

MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore
LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Marcella Gargano



Firmato digitalmente da
GARGANO MARCELLA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA



Ministero dell'Università e della Ricerca

Dotazione organica del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Ravenna *(estratto del verbale n. 14 del 9 novembre 2021 della Commissione nominata con d.m. 29 gennaio 2020, n. 27)*

Qualifica	Organico Complessivo
Direttore Amministrativo (EP2)	1
Direttore di Ragioneria o di Biblioteca (EP1)	1
Assistente	3
Coadiutore	4
Collaboratore	0
Docenti I Fascia	26
Totale	35